



## RETTIFICA

### **Rettifica del parere della Banca centrale europea dell'11 settembre 2018 relativo alle modifiche alla riforma delle banche popolari e delle banche cooperative (CON/2018/42)**

Al paragrafo 3.2:

*anziché:*

«3.2 In questo quadro, la proroga del termine al 31 dicembre 2018 sembra ragionevole consentendo alle banche popolari che non abbiano ancora ottemperato all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 18/2016 di farlo entro in un lasso di tempo ragionevole. Ciò nonostante, si rileva che la sentenza 99/2018 ha riconosciuto la legittimità costituzionale del decreto legge 3/2015 nella parte in cui consente alle banche di credito cooperativo di limitare (fino a escluderlo tout court) il diritto del socio al rimborso delle azioni laddove ciò sia necessario a soddisfare i requisiti di fondi propri. Per questa ragione, da un punto di vista prudenziale, la proroga di detto termine non dovrebbe essere interpretata nel senso di consentire alle banche popolari di posporre l'adozione delle misure necessarie alla loro trasformazione in società per azioni.»

*leggi:*

«3.2 In questo quadro, la proroga del termine al 31 dicembre 2018 sembra ragionevole consentendo alle banche popolari che non abbiano ancora ottemperato all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 18/2016 di farlo entro un lasso di tempo ragionevole. Ciò nonostante, si rileva che la sentenza 99/2018 ha riconosciuto la legittimità costituzionale del decreto legge 3/2015 nella parte in cui consente alle banche cooperative di limitare (fino a escluderlo tout court) il diritto del socio al rimborso delle azioni laddove ciò sia necessario a soddisfare i requisiti di fondi propri. Per questa ragione, da un punto di vista prudenziale, la proroga di detto termine non dovrebbe essere interpretata nel senso di consentire alle banche popolari di posporre l'adozione delle misure necessarie alla loro trasformazione in società per azioni.»